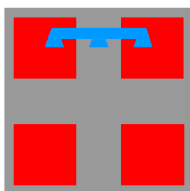




COMUNE DI VILLADOSSOLA



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI VILLADOSSOLA

PIANO REGOLATORE

GENERALE COMUNALE

VARIANTE V28 - ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

ESTRATTO N.T.A.

PROGETTO PRELIMINARE

DELIBERA COMUNALE

del 24/09/2024 n° 34

RESA ESECUTIVA IL 30/09/2024

PROGETTO DEFINITIVO

DELIBERA COMUNALE

del _____ n° _____

RESA ESECUTIVA IL _____

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO

Via Bonomelli n°16

28845 DOMODOSSOLA (VB)

tel. 0324 249322

Visti:

Elaborato:

B

DATA: DICEMBRE 2024

Agg.:

Il Sindaco:

Il responsabile del procedimento

VERSIONE NTA (Stralcio) CON LE MODIFICHE INTRODOTTE IN BASE:

A) Alla D.C.C. n° 27 del 20.8.2002

(CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA DI CUI ALLA RELAZIONE DI ESAME DELLA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA - SETTORE URBANISTICO TERRITORIALE PROVINCIA DI VERBANIA - NOTA ASSESSORILE PROT. 2923/1999 IN DATA 09.03.1999)

CONTRODEDUZIONI

Sono stati effettuati:

- Stralci
- Modifiche
- Aggiunte

Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del carattere *corsivo*.

B) Alle modifiche “ex officio”, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 15, comma 11, introdotte in sede di approvazione con Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2003, n. 7-8840**1. MODIFICHE “EX OFFICIO”**

Sono stati effettuati:

- Stralci
- Modifiche
- Aggiunte

Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del presente carattere corsivo sottolineato.

C) VARIANTI

Nella presente versione sono state inoltre inserite le modifiche derivanti dall'ultima Variante introdotta al P.R.G.C. vigente successivamente all'adozione definitiva del presente nuovo P.R.G.C.; sono stati effettuati:

- Stralci
- Modifiche
- Aggiunte

Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del carattere (courier) utilizzato nel presente p.to 2. Varianti.

D) Variante Strutturale V18 – Adeguamento RIR

Sono altresì evidenziate le modifiche introdotte attraverso la Variante Strutturale V18 di adeguamento dall'elaborato tecnico RIR.

Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del carattere ARIAL utilizzato nel presente p.to D, le parti stralciate sono barrate (~~barrate~~).

Variente Parziale V25 - Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del **presente carattere ARIAL corsivo grassetto in colore rosso**, le parti stralciate sono barrate (~~barrate~~).

Variente Parziale V26 - Le parti modificate e/o aggiunte sono evidenziate dall'uso del **presente carattere ARIAL corsivo in colore blu**, le parti stralciate sono barrate (~~barrate~~).

Variente Parziale V28 - Le parti aggiunte sono evidenziate dall'uso del **presente carattere ARIAL corsivo in colore arancione**.

SOMMARIO

CAPO - I – USI PUBBLICI.	3
ART. 3.1.1. - AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE.	4
ART. 3.1.2. - AREE PER IMPIANTI URBANI.	5
ART. 3.1.3. - AREE PER LA VIABILITÀ.	6
ART. 3.1.4. - AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI.	9
CAPO II – USI RESIDENZIALI	10
ART. 3.2.2. - B - TESSUTI EDILIZI SATURI.	10
ART. 3.2.4. - C - AREE DI COMPLETAMENTO.	14
CAPO III – USI PRODUTTIVI	18
ART. 3.3.1. - D1 - AREE CON IMPIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI CHE SI CONFERMANO.	18
ART. 3.3.4. - D4 - AREE DI RIORDINO DA ATTREZZARE.	21
NELLE AREE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, VIGONO I SEGUENTI VINCOLI:	22
CAPO V – USI AGRICOLI	23
ART. 3.5.0. - <i>GENERALITÀ</i>	23
ART. 3.5.1. - E1 - TERRENI AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ.	23
ART. 3.5.6. - NORME PARTICOLARI PER GLI EDIFICI ESISTENTI NEL TERRITORIO AGRICOLO ADIBITI AD USI EXTRA- AGRICOLI O ABBANDONATI.	26
TITOLO IV – VINCOLI DI INTERVENTO	28
CAPO I – VINCOLI LEGALI	28
ART. 4.1.1. - VINCOLO IDROGEOLOGICO	28
ART. 4.1.2. - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE	28
ART. 4.1.3. - FASCE DI RISPETTO E PROTEZIONE DEI NASTRI ED INCROCI STRADALI	28
ART. 4.1.4. - FASCIA DI RISPETTO DELLA FERROVIA	28
ART. 4.1.5. - FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA	29
ART. 4.1.6. - FASCIA DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI AD ALTA E MEDIA TENSIONE	29
ART. 4.1.7. - FASCIA DI RISPETTO DEI GASDOTTI.	29
ART. 4.1.8. - FASCE DI RISPETTO PRESE ACQUEDOTTI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE	29
ART. 4.1.9. - EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	30
ART. 4.1.10. -VINCOLI PER I BENI AMBIENTALI E CULTURALI	30
<u>ART. 6.0.4 – ELABORATO TECNICO RIR (RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE) - NORME PARTICOLARI</u>	<u>31</u>

(...)

TITOLO III – CLASSIFICAZIONE DEGLI USI DEL SUOLO

Art. 3.0.1. - Generalità

Per gli usi del suolo si intendono le utilizzazioni a fini di attività di trasformazione urbanistica ed edilizia cui il territorio comunale è preordinato dal Piano.

Il territorio comunale è diviso in classi di uso del suolo a cui corrispondono destinazioni d'uso specifiche, modalità di intervento, parametri urbanistici o edilizi e nelle quali possono operarsi specifici interventi del tipo descritto al Titolo II precedente.

Le principali classi di uso del suolo fissate dal Piano sono le seguenti:

- usi pubblici
- usi residenziali
- usi produttivi
- usi terziari
- usi agricoli

Le ultime quattro classi d'uso rientrano nella categoria degli usi privati del suolo; ciascuna classe d'uso comporta specifiche destinazioni d'uso, esposte negli articoli seguenti.

Si intendono richiamate le norme generali relative agli usi del suolo di cui ai seguenti articoli della Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni:

- artt. 21 e 22 relativamente agli standards urbanistici;
- art. 25 relativamente alle attività agricole;
- art. 26 relativamente alle attività produttive e/o terziarie.

CAPO - I – USI PUBBLICI.**Art. 3.1.1. - Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale.**

Le destinazioni specifiche delle aree, conformi all'art. 21 della Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, sono topograficamente illustrate negli elaborati di Piano salvo per alcune aree al servizio di insediamenti produttivi o terziari per le quali il reperimento delle aree per le specifiche destinazioni è prescritto attraverso la normativa. E' ammesso che ogni area, anche se indicata in cartografia con un vincolo d'uso pubblico specifico e preciso, può essere destinata, se occorrerà, ad un servizio diverso purché sia mantenuta la destinazione pubblica a seguito di adozione di variante allo strumento urbanistico generale ovvero procedura di cui alla legge 1/78.

Le destinazioni specifiche previste sono le seguenti:

a) per gli insediamenti residenziali

- aree con attrezzature per l'istruzione dell'obbligo dove l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi e decreti in materia di edilizia scolastica;
- aree per attrezzature di interesse comune dove l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi di settore ed in mancanza di esse la superficie coperta non potrà essere superiore al 50% della superficie di competenza e l'altezza degli immobili non superiore a ml. 10,00 salvo parti eccezionali e limitate; in tali aree possono essere realizzati, dietro approvazione del Consiglio Comunale, da Enti ed associazioni di interesse pubblico anche attrezzature quali circoli dopolavoristici, attrezzature per il tempo libero e simili con relative attrezzature e locali di spettacolo popolare, tramite concessione di un diritto di superficie di anni 30 e la stipula di una convenzione che contempli le modalità di utilizzazione e di servizio delle attrezzature da parte della collettività e la cessione gratuita dell'immobile al Comune allo scadere della convenzione;
- aree per parchi gioco e sport destinate alla creazione di parchi pubblici, attrezzature per il gioco, nonché attrezzature sportive, anche in tal caso è ammesso l'intervento di enti ed associazioni di interesse pubblico e ciò dietro approvazione del Consiglio Comunale con la stipula di apposita convenzione che stabilisca le modalità di utilizzazione e di servizio delle attrezzature da parte della collettività, nonché la cessione gratuita delle medesime al Comune allo scadere del diritto di concessione trentennale;
- aree per parcheggi destinati alla creazione di parcheggi di superficie o all'installazione di autorimesse collettive; in tal secondo caso viene stipulata apposita convenzione che contempla le modalità di utilizzazione degli immobili realizzati e la cessione gratuita dei medesimi, al Comune, allo scadere della convenzione trentennale dell'area.

Valgono inoltre le disposizioni di cui alla legge 24.3.1989, n° 122;

b) per gli insediamenti produttivi

- la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi di nuovo impianto non dovrà scendere al di sotto del 10% della superficie territoriale di ciascuna unità locale di nuovo impianto; la destinazione specifica delle medesime è decisa dal Comune;
- per gli impianti esistenti, nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti, la misura della dotazione non sarà inferiore al 10% della superficie fondiaria teoricamente asservita all'ampliamento in base al rapporto di copertura massimo stabilito per quell'area dal piano; la misura può tuttavia essere più elevata su decisione del Consiglio Comunale per motivi di interesse pubblico;

- le aree occorrenti possono anche essere reperite esternamente al lotto di competenza nell'ambito delle aree appositamente vincolate dal Piano per le attrezzature in oggetto;
- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune; tutto ciò fatte salve le aree soggette a piani esecutivi per le quali vale la normativa specifica propria dell'area.
- nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse non conveniente l'acquisizione delle aree di cui al presente punto, o perché di troppo modeste dimensioni per essere efficacemente utilizzate, o perché non opportunamente ubicate, tale cessione può essere sostituita da un contributo in denaro pari al valore delle aree da acquisire, utilizzabile dall'Amministrazione per l'acquisizione di aree equivalenti nei luoghi individuati dal p.r.g.c. destinate ad attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi.

c) per gli insediamenti commerciali e direzionali

- la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali non dovrà scendere al di sotto del 100% della superficie lorda del pavimento dei nuovi edifici previsti;
- per gli impianti esistenti, nel caso di interventi di ampliamento il Sindaco richiederà, per motivi di interesse pubblico, il reperimento delle aree per le attrezzature in oggetto in misura minima del 100% della superficie ~~complessiva (preesistente e nuova)~~ di ampliamento destinata all'attività;
- le aree occorrenti potranno essere reperite in aree ad altro uso (con assoggettamento di queste ad uso pubblico) purché in questo secondo caso l'area proposta non disti più di 100 ml. dall'impianto oggetto di intervento; *non potranno essere a tal uso reperite aree già destinate dal presente Piano a standards urbanistici afferenti la residenza.*
- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune.

le succitate aree non potranno essere cinte e intercluse neppure nelle ore notturne, salvo aree di interesse limitato per le quali l'Amministrazione Comunale nei casi in cui lo ritenesse conveniente potrà concedere la chiusura, onde garantire la sicurezza dei complessi edilizi privati.

Nelle aree di cui al presente articolo ricadenti nelle "Aree di esclusione" individuate dall'Elaborato Tecnico RIR (tav. VI) e riportate nelle tavv. PD-V18 della Variante V18 non sono ammessi gli elementi di categoria territoriale A e B di cui al D.M. 9.5.2001.

Art. 3.1.2. - Aree per impianti urbani.

Si tratta di aree destinate ad impianti tecnici urbani, in particolare:

Impianti cimiteriali e ad impianti di depurazione (individuati in cartografia)

impianti tecnici eseguiti da enti pubblici e/o erogatori di servizi (ENEL, telefonia, ecc.) anche non individuati nelle tavole di Piano, ma esistenti alla data di adozione dello stesso.

Le aree sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni previste, secondo le norme stabilite dalle leggi di settore, o, in assenza, in base al fabbisogno proprio del servizio da erogare.

Per impianti che costituiscono volume l'indice di densità fondiaria non potrà essere superiore a:

if. = 1,5 mc/mq e il rapporto di copertura a RC = 0,25.

Art. 3.1.3. - Aree per la viabilità.

Il P.R.G.C. individua le aree destinate alla viabilità esistente ed in progetto. I tracciati progettati possono subire variazioni limitate in sede di progetto tecnico esecutivo, senza che tali variazioni comportino varianti al Piano.

Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate in sede esecutiva potranno non essere acquisite; esse sono comunque inedificabili.

E' possibile la realizzazione, previo rilascio di permesso di costruire, di nuove strade agricole di larghezza massima non superiore a ml. 4,00 o l'ampliamento di quelle esistenti non previste dal P.R.G.C. purché l'uso abbia esclusivamente carattere agricolo, nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico ed ambientale dei luoghi e fatte salve le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 30 della L.R. 56/77 e s. m. e i.; tali tracciati non possono essere aperti al transito di autovetture o automezzi non necessari all'attività agricola se non a seguito di specifica variante al P.R.G.C., ciò non esime comunque dal richiedere agli enti competenti eventuali autorizzazioni e/o nulla-osta necessari: *si fa comunque riferimento alle leggi di settore.*

TABELLA A

TIPO DI ZONA	TIPO DI STRADA			
	A	B	C	D
NA Nuclei Antichi, N.A. min. (artt. 3.2.1 – 3.2.1. bis.)	Esist. o P. di R.	Esist. o P. di R.	Esist. o P. di R.	Esist. o P. di R.
B - Tessuti edilizi saturi Aree di completamento con ampl. (artt. 3.2.2. – 3.2.3.- 3.2.5.)	5,00 ml.	Esist. o 3,00 ml.	Esist. o 3,00 ml.	Esist. o 3,00 ml.
C - Aree di completamento (art. 3.2.4.)	5,00 ml.	5,00 ml.	3,00 ml.	3,00 ml.
CA - Aree di completamento con ampliamento (art. 3.2.5.)	5,00 ml.	5,00 ml.	5,00 ml.	5,00 ml.
NI - Aree di nuovo impianto (art. 3.2.6.)	6,00 ml.	6,00 ml.	3,00 ml.	3,00 ml.
ERC1 (art. 3.2.6.bis)	5,00 ml.	5,00 ml.	5,00 ml.	5,00 ml.
D1 - Aree con impianti industriali esistenti che si confermano(art. 3.3.1.)	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.
D2 - Aree con impianti produttivi artigianali esistenti che si confermano (art. 3.3.2.)	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.
D3 - Aree produttive di nuovo impianto e/o completamento(art. 3.3.3.)	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.
D4 - Aree di riordino da attrezzare(art. 3.3.4.)	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.
CDA - Insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri esistenti (art. 3.4.1.)	6,00 ml.	Esist. o 6,00 ml.	Esist. o 6,00 ml.	Esist. o 6,00 ml.
CD - Aree per insediamenti commerciali, direzionali e turistico ricettivi (art. 3.4.2.)	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.
TL - Impianti privati per il tempo libero (art. 3.4.3.)	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.	6,00 ml.

A = Strada Provinciale e Strada Statale

B = Strada Comunale

C = Strada Vicinale

D = Strada Privata

P. di R.= Piano di Recupero

Esist. = distanza esistente

Nel caso particolare di ampliamento che interessa un fabbricato il quale è contiguo a fabbricati esistenti anche se con distanze difformi dalle presenti norme, il responsabile del servizio, su conforme parere del responsabile del procedimento, valutando caso per caso, potrà consentire che il nuovo ampliamento si allinei a questi.

Per tutto quanto non previsto e/o in contrasto si richiamano le disposizioni di cui al D.L. 285/92 e D.P.R. 495/92 integrati rispettivamente con D.L. 360/93 e D.P.R. 147/93.

Art. 3.1.4. - Aree per parcheggi pubblici.

Su tali aree esiste il vincolo di inedificabilità, sono ammesse unicamente la manutenzione ordinaria (MO) e demolizione senza ricostruzione (DS).

Ove se ne ravvisi l'opportunità e la morfologia del terreno lo consenta, il Consiglio Comunale può, con apposita deliberazione e convenzione da stipularsi con i privati proprietari interessati, consentire la realizzazione di parcheggio privato o ricovero automezzi sotto la quota del parcheggio pubblico, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C.

La convenzione di cui al comma precedente dovrà prevedere quantomeno la cessione gratuita dell'area destinata ad uso pubblico e dovrà disciplinare l'eventuale coordinamento tra operatore pubblico e privato per l'attrezzatura dell'area, nonché l'eventuale scomputo degli OO.UU. ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.

(...)

CAPO II – USI RESIDENZIALI

(...)

Art. 3.2.2. - B - Tessuti edilizi saturi.**1) Oggetto dell'area:**

- parti del territorio urbano a prevalente destinazione residenziale caratterizzate dalla continuità di lotti consumati e dalla presenza di un'edificazione estesa; se ne propone il sostanziale mantenimento allo stato di fatto con interventi limitati alla razionalizzazione funzionale.

2) Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

- destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi per attrezzi agricoli da giardinaggio, laboratori di casa ecc.), i servizi sociali, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli studi professionali, le attrezzature turistiche e ricettive, le attività culturali e di interesse pubblico a gestione anche privata;
- destinazioni ammesse: residenza rurale con relativi depositi e stalle, purché limitatamente alle preesistenze e ove non giudicate incompatibili con le attività residenziali; artigianato di servizio non nocivo né molesto che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere residenziale e che non comporti l'occupazione di aree esterne con depositi di materiali e prodotti;
- destinazioni in contrasto: l'artigianato di produzione per il quale si ammette la permanenza dell'esistente a condizione che non se ne modifichi la natura produttiva e salvo che esso non sia giudicato nocivo e molesto, su parere del Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico comunale e il Servizio Sanitario Pubblico competente per territorio.

3) Tipi di intervento ammessi:

- manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
- manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3.
- restauro e risanamento conservativo (RC) art. 2.1.4. con le relative distinzioni fra:
- restauro conservativo (RC1)
- risanamento conservativo (RC2)
- ristrutturazione edilizia (RE) art. 2.1.5. con le relative distinzioni fra RE1 e RE2;
- demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.6.
- demolizione con ricostruzione (DR) art. 2.1.7.;
- sostituzione edilizia (SE) art. 2.1.8.;
- ampliamento e ampliamento con sopraelevazione (AS) art. 2.1.9 punto a) esclusivamente per edifici uni e/o bi-familiari;
- ristrutturazione urbanistica (RU) art. 2.2.1.;
- nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza quali autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento degli animali da cortile;

Nell'ambito degli interventi è da osservare il contenuto dell'art. 2.0.1., precedente con l'osservanza del 3° comma. E' ammessa la modifica di destinazione d'uso per la residenza di fabbricati ad altro uso purché debitamente accatastati o autorizzati dietro il pagamento dei contributi urbanizzativi; in tale possibilità rientrano anche i volumi o le parti di edifici adibiti a funzioni produttive; si rimanda all'art. 2.3.1. per quanto attiene i casi particolari e le specifiche modalità.

4) Modalità di intervento:

- autorizzazione Legge 457/78 e Legge regionale n. 56/77 e successive m. ed i., art. 56 per gli

interventi del tipo MS;

- concessione semplice legge 10/77, per gli interventi di ogni altro tipo ammesso, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 94/82 e con esclusione degli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) e sostituzione edilizia (SE) per i quali è obbligatoria la formazione di strumento urbanistico esecutivo;
- nell'area individuata nella tavola di zonizzazione in scala 1:2000 con la sigla B2 permesso di costruire anche per sostituzione edilizia (SE);
- strumenti urbanistici esecutivi.

5) Parametri:

- la densità fondiaria è pari all'esistente con eventuali incrementi (da concedere per una sola volta) del seguente valore:
- per gli edifici uni e bi-familiari: 20% della superficie lorda utile esistente (Sa) nel caso di interventi del tipo AS (25 mq. di superficie netta utile sono comunque ammessi per ogni unità residenziale); inoltre, *oltre a quanto previsto dalla L.R. 6.8.98 n° 21 relativamente al recupero a fini abitativi dei sottotetti*, sempre per gli edifici uni e bi-familiari, è ammessa la modifica a fini residenziali di sottotetti non utilizzati a condizione che essi possano conseguire le condizioni di corretta abitabilità *previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie*, con un innalzamento massimo di ml. 1,00 o che siano dotati di preesistenze funzionali quali abbaini, finestre etc. tali da configurare una consistenza originaria del sottotetto: l'incremento volumetrico massimo ammissibile sarà di 150 mc. da calcolarsi computando esclusivamente la volumetria aggiunta ed escludendo la volumetria del sottotetto esistente;
- per gli edifici pluri-familiari: 10% della superficie lorda utile esistente (Sa) nel caso di interventi del tipo AS (25 mq. di superficie netta utile sono comunque ammessi per ogni unità residenziale) esclusivamente per il miglioramento degli impianti igienico-sanitari, tecnici e delle condizioni distributive delle singole unità immobiliari, a condizione che tale incremento non comporti aumento delle unità immobiliari e del carico urbanistico;
- per l'area identificata con la sigla "B3" (tav. P2D – Villa Sud) vedasi anche le disposizioni particolari dell'art. 3.2.7.;
- per l'area identificata con la sigla "B4" (tav. P2D – Villa Ovest) è ammessa la trasformazione d'uso di volumi accessori localizzati all'interno di edifici esistenti nonché l'ampliamento in sopraelevazione, per una volumetria complessiva (trasformazione più ampliamento) pari a mc. 1500.

Ai fini del calcolo del volume esistente (V) o della Sa non si computano quelli indotti da costruzioni non accatastate o non concesse, al netto inoltre di tutte le parti esistenti in contrasto e per le quali si richiede la demolizione per i motivi di cui all'art. 2.3.3. precedente.

Nell'ambito degli interventi di ampliamento e ampliamento con sopraelevazione AS si applicano i seguenti parametri edilizi:

- IF: indice di densità fondiaria massima = vedere presente punto 5 e punto 6ter
B2: pari all'esistente
- RC: rapporto di copertura massimo = 66%
B2: pari all'esistente
- H: altezza massima = 12.50 ml. (o pari all'esistente)
B2: o in allineamento di gronda con l'edificio a est
- numero massimo di piani fuori terra = 3 (più l'eventuale mansarda)
B2: 4 (più eventuale mansarda)
- df: visuale libera minima = 10.00 ml.
- arretramenti: vedere Tabella A, art. 3.1.3.;
- nel caso di autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio,

ricoveri per l'allevamento di animali da cortile, definiti bassi fabbricati, accessori alla residenza deve essere rispettata la visuale libera minima di ml. 3,00 oppure in aderenza all'edificio principale, mentre la distanza dai confini e dalle strade deve essere nel rispetto delle norme di Codice Civile, ove le condizioni orografiche impediscano tali arretramenti, le autorimesse potranno essere realizzate a distanze inferiori. In questi casi, che verranno valutati di volta in volta dall'Ente Com.le, potranno essere prescritte particolari disposizioni sul terreno dei manufatti stessi, in funzione nella viabilità pubblica;

- standards urbanistici se topograficamente indicati;
- in carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile;
- nel caso di modifica di destinazione d'uso di edifici agricoli e/o produttivi (considerata destinazione in contrasto per tale area) è ammesso che il volume dismesso venga trasformato attraverso il tipo di intervento del tipo RE1 in edificio a destinazione residenziale facendo riferimento, quanto a caratteri architettonici, agli edifici residenziali presenti; nel caso di demolizione e ricostruzione con forma diversa (confacente all'edificio residenziale) si applicherà il minore tra l'If esistente e l'If massimo di 1,5 mc/mq; per il resto valgono i parametri di cui al punto precedente; nell'area individuata nella tavola di zonizzazione in scala 1:2000 con la sigla B2 nel caso di demolizione e ricostruzione con forma diversa (confacente all'edificio residenziale) si applicherà l'If esistente;
- negli interventi di ampliamento e ampliamento con sopraelevazione (AS) dovrà essere rispettata la seguente prescrizione: nel caso di sopraelevazione la distanza di visuale libera (df) non potrà essere inferiore a quella intercorrente tra le strutture edilizie esistenti.

Nell'area individuata nella tavola di zonizzazione in scala 1:2000 con la sigla B1 è consentita la realizzazione di magazzini per autotrasportatori; in caso di cessazione dell'attività di autotrasportatore l'edificio potrà subire esclusivamente modifiche di destinazione d'uso conformi a quelle proprie e/o ammesse al p.to 2) del presente articolo. I parametri per la nuova edificazione saranno i seguenti:

- RC: rapporto di copertura massimo = 66% di SF
- H: altezza massima = 12.50 ml.

6) Disposizioni speciali:

Per gli interventi su edifici confinanti con aree di P.r.g.c. classificate "NA - Nuclei antichi" è obbligatorio uno stretto riferimento con l'edilizia storica per quanto attiene a:

- taglio e materiali relativi alle aperture esterne (serramenti in legno, oscuramento con persiane o antoni in legno con disegno tradizionale);
- materiali di copertura (lastre in pietra tradizionale, in pietra di altro tipo, in cemento liscio, in eternit svizzero, tutti di colore grigio);
- intonaci e tinteggiature esterne (esclusi tutti i tipi di rivestimento esterno tranne quelli in legno o pietra purché si attengano ai caratteri stilistici dell'architettura dei luoghi).

6 bis) Prescrizione particolare: le aree di cui al presente articolo ricomprese all'interno della delimitazione del sito da bonificare ai sensi del D.L. 5.2.1997 n° 22 individuata nella tav. P2D.V2 sono gravate da onere reale sulle aree inquinate”.

6 ter)

Nelle aree di cui al presente articolo ricadenti nelle “Aree di esclusione” individuate dall'elaborato tecnico RIR (tav. VI) e riportate nelle tavv. PD-V18 della Variante V18, sono esclusi gli elementi di categoria territoriale A e B di cui al D.M. 9.5.2001; l'eventuale incremento volumetrico previsto al precedente p.to 5), o quello aggiuntivo previsto dalla L.R. 20/2009 e s.m.i., non potranno generare una volumetria complessiva sul lotto (volumetria esistente più ampliamento) che comporti un superamento dell'indice fondiario di 1,5 mc/mq.; solo per adeguamenti igienico-funzionali di edifici uni-bifamiliari è comunque ammesso l'incremento del

20% di S_a (25 mq. di superficie netta utile sono comunque ammessi per ogni unità residenziale) anche se tali incrementi comportano un superamento dell'indice fondiario di 1,5 mc/mq.

Nel caso di interventi di DR, SE, AS, RU su edifici direttamente confinanti con le attività Seveso elencate nell'elaborato tecnico RIR, si dovrà inoltre:

- 1) prevedere un muro di separazione sul lato del confinante con l'attività di altezza di 2,50 mt;
- 2) minimizzare le aperture degli edifici (porte e finestre) sul lato affacciato all'attività;
- 3) verificare e nel caso prevedere l'accessibilità sull'area confinante l'attività di mezzi di soccorso, nonché l'installazione di idonei sistemi di antincendio (quali ad esempio idranti ed attacchi per motopompe).

7) Nota finale:

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

Art. 3.2.4. - C - Aree di completamento.**1) Oggetto dell'area:**

- parti del territorio parzialmente edificate, inserite o in frangia agli insediamenti esistenti, dotate di opere di urbanizzazione o con previsione di loro realizzazione.

2) Destinazioni d'uso proprie o ammesse:

- destinazioni proprie: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi per attrezzi agricoli da giardinaggio, laboratori di casa ecc.), i servizi sociali, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli studi professionali, le attrezzature turistiche e ricettive;
- destinazioni ammesse: artigianato di servizio non nocivo né molesto che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere residenziale e che non comporti occupazione di aree esterne con depositi di materiale e prodotti.

3) Tipi di intervento:

- tutti quelli ammessi nei tessuti edilizi saturi (art. 3.2.2.) e inoltre:
- completamento con nuova costruzione di fabbricati a destinazione residenziale
- nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza quali autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento degli animali da cortile;

4) Modalità di intervento:

- autorizzazione Legge 457/78 art. 48 e art. 56 Legge regionale n. 56/77 e successive m. ed i., per gli interventi del tipo MS;
- concessione semplice legge 10/77 art. 3, per gli interventi di ogni altro tipo ammesso fatti salvi i disposti di cui alla legge 94/82;
- nelle aree C l'Amministrazione Comunale in funzione della parziale urbanizzazione dell'area potrà richiedere la formazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 e 44 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, oppure stipula di una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti ai sensi dell'art. 49, 5° comma della LR 56/77 e s. m. e i.

5) Parametri:

- IF: indice di densità fondiaria massima = a) nel caso di interventi di ampliamento e ampliamento con sopraelevazione AS (art. 2.1.9. lett. a) su edifici esistenti: vedi prec. art. 3.2.2. (p.5)
nel caso di nuova costruzione:
1,00 mc/mq.
Il volume massimo edificabile all'interno di ogni singola area non dovrà superare i 1.000 mc. ad esclusione delle aree C19 - C47 - C49 per le quali il volume massimo edificabile sarà rispettivamente di: 520 mc. (C19); 500 mc. (C47); 600 mc. (C49).
Per l'area C58 l'indice di densità fondiaria massima sarà di 1,60 mc/mq.
Per l'area C-23 all'indice di densità fondiaria massima viene consentito un

incremento di 2.000 mc.

Per l'area C-50 all'indice di densità fondiaria massima viene consentito un incremento di 150 mc.

Per le nuove aree di completamento C67 – C68 – C69 – C70 – C71 – C72 – C73 – C74 – C75 – C76 – C77 – C78 – C79 – C80 – C81 individuate attraverso la variante parziale V24 (2020) si demanda alla tabella contenuta nel successivo p.to 6 ter.

- RC: rapporto di copertura massimo = 30%
- H: altezza massima fuori terra = 12.50 o pari alla preesistente
- df: visuale libera minima = 10.00 ml. *e comunque non inferiore all'altezza del fabbricato più alto*
- dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo fra le parti confinanti *che risulti da apposito atto registrato e trascritto*
- ds: distanza minima dalle strade esist. = vedere Tab. A art. 3.1.3.
- numero massimo di piani fuori terra = 3 (esclusa l'eventuale mansarda)
- parcheggi di uso privato = 1,00 mq/10 mc.
- parcheggi da attrezzare ad uso pubblico con cessione gratuita al Comune = 3,50 mq/90 mc. (1)

(1) Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse non conveniente l'acquisizione delle aree di cui al presente punto, o perché di troppo modeste dimensioni per essere efficacemente utilizzate, o perché non opportunamente ubicate, tale cessione può essere sostituita da un contributo in denaro pari al valore delle aree da acquisire (compresa la loro attrezzatura), utilizzabile dall'Amministrazione nell'ambito delle zone residenziali per l'acquisizione e/o attrezzatura di aree per parcheggi.

nel caso di autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento di animali da cortile, definiti bassi fabbricati, accessori alla residenza deve essere rispettata la visuale libera minima di ml. 3,00 oppure in aderenza all'edificio principale, mentre la distanza dai confini e dalle strade deve essere nel rispetto delle norme di Codice Civile, ove le condizioni orografiche impediscano tali arretramenti, le autorimesse potranno essere realizzate a distanze inferiori. In questi casi, che verranno valutati di volta in volta dall'Ente Com.le, potranno essere prescritte particolari disposizioni sul terreno dei manufatti stessi, in funzione nella viabilità pubblica;

6) Disposizioni speciali:

Gli interventi edificatori in aree confinanti con aree di Prgc classificate "NA - Nuclei antichi" è obbligatorio uno stretto riferimento con l'edilizia storica per quanto attiene a:

- taglio e materiali relativi alle aperture esterne (serramenti in legno, oscuramento con persiane o antoni in legno con disegno tradizionale);
- materiali di copertura (lastre in pietra tradizionale, in pietra di altro tipo, in cemento liscio, in eternit svizzero, tutti di colore grigio);
- intonaci e tinteggiature esterne (esclusi tutti i tipi di rivestimento esterno tranne quelli in legno o pietra purché si attengano ai caratteri stilistici dell'architettura dei luoghi).

6 bis)

Nelle aree di cui al presente articolo ricadenti nelle “Aree di esclusione” individuate dall'elaborato tecnico RIR (tav. VI) e riportate nelle tavv. PD-V18 della Variante V18, sono esclusi gli elementi di categoria territoriale A e B di cui al D.M. 9.5.2001; l'eventuale incremento volumetrico previsto al precedente p.to 5), o quello aggiuntivo previsto dalla L.R. 20/2009 e s.m.i., non potranno generare una volumetria complessiva sul lotto (volumetria esistente più ampliamento) che comporti un superamento dell'indice fondiario di 1,5 mc/mq.

Nel caso di edifici direttamente confinanti con le attività Seveso elencate nell'elaborato tecnico RIR, si dovrà inoltre:

- 1) prevedere un muro di separazione sul lato del confinante con l'attività di altezza di 2,50 mt.;
- 2) minimizzare le aperture degli edifici (porte e finestre) sul lato affacciato all'attività;
- 3) verificare e nel caso prevedere l'accessibilità sull'area confinante l'attività di mezzi di soccorso, nonché l'installazione di idonei sistemi di antincendio (quali ad esempio idranti ed attacchi per motopompe).

6 ter) Disposizioni speciali per le Aree “C” individuate dalla Variante Parziale V24 (anno 2020)

Nell'attuazione delle aree C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81 dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- la progettazione delle nuove costruzioni dovrà prevedere tipologie e materiali coerenti con lo stato dei luoghi e con i caratteri ivi prevalenti (in particolare rivestimenti e coperture) nonché evitare l'uso di tonalità cromatiche troppo accese che non si armonizzino con il contesto circostante
- rapporto di permeabilità del suolo = non inferiore al 40% della superficie fondiaria; la superficie permeabile è la porzione di suolo sgombra da costruzioni, priva di pavimentazioni o finita con materiali poggiati su sottofondo non cementizio, in grado di garantire il passaggio e l'assorbimento delle acque meteoriche.
- ai fini della mitigazione dei potenziali impatti su componenti vegetazionali, fauna ed ecosistemi, nell'attuazione dei lotti dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) in caso di impiego di terreno proveniente da altri siti per il recupero e la ricostruzione di aree prative interferite da cantieri, dovrà essere utilizzato terreno che non contenga elementi riproduttivi di specie alloctone esotiche (robinia, ailanto, quercia rossa, ciliegio tardivo, ambrosia, Fallopia japonica, Reynoutria japonica, Buddleja daidii) che possano mettere a rischio le specie autoctone;
 - b) qualora gli interventi prevedano modificazioni del “verde”, i progetti allegati alle istanze di titolo abilitativo dovranno rendere conto delle specie previste per la

realizzazione o il ripristino di aree a verde privato, dimostrando la scelta di specie arboree ed arbustive autoctone;

c) per eventuali ripristini e messa a dimora di "arredo verdi", si dovrà ricorrere ad essenze arbustive ed arboree che si prestino a favorire la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità;

d) gli eventuali abbattimenti e la rimozione di vegetazione potranno essere eseguiti solo dopo avere verificato l'assenza di nidificazione in corso dell'avifauna e al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna.

Prima dell'inizio dei lavori il soggetto titolare del titolo abilitativo all'attività edilizia dovrà presentare al Comune dichiarazione che attesti l'impegno all'osservanza delle indicazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) del presente p.to resa in forma di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445.

Per le nuove aree di completamento individuate attraverso la variante parziale V24 (2020) valgono gli indici edificatori contenuti nella seguente tabella (che per alcune aree riporta anche la volumetria massima comunque ammessa sul singolo lotto).

Aree Normative	2. If densità fondiaria massima consentita mc./mq.	3. volume massimo * mc.
C67	0,90	1800
C68	0,90	
C69	1,00	
C70	1,00	
C71	0,75	
C72	0,90	
C73	0,90	
C74	1,00	
C75	1,00	
C76	1,00	
C77	1,00	
C78	0,90	1800
C79	0,90	1800
C80	0,90	
C81	1,00	

* Il valore si intende quale massimo edificabile sul lotto (comprese eventuali volumetrie esistenti) anche in caso di volume potenziale maggiore derivante dall'applicazione dell'indice di densità fondiaria massima.

7) Nota finale:

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

CAPO III - USI PRODUTTIVI

Art. 3.3.1. - D1 - Aree con impianti industriali esistenti che si confermano.

1) Oggetto dell'area:

- parti del territorio comunale ove sono insediati impianti produttivi industriali di varia dimensione.

2) Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

- destinazioni proprie: impianti per attività produttive, industriali, uffici collaterali alle attività, attrezzature e servizi sociali per gli addetti alla produzione;
- destinazioni ammesse: residenza per titolari e custodi (o chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi) nella misura più avanti specificata;
- destinazioni in contrasto: le attività produttive escluse dalle destinazioni proprie; per le attività esistenti riscontrate nocive e moleste, su relazione dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario (o servizio sanitario pubblico competente), si richiederà, tramite apposita ordinanza del Sindaco ed entro limiti di tempo congrui, la predisposizione di ogni strumento atto ad eliminare le cause di nocività e molestia; scaduto il periodo di tempo prefissato ed ove le predisposizioni non siano state effettuate o siano state effettuate in misura inadeguata, l'impianto viene classificato quale impianto in sede impropria, ai sensi e con gli effetti dell'art. 26, comma I, sub e) della legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni;

3) Tipi di intervento ammessi:

- manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
- manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3.;
- ristrutturazione edilizia con ampliamento e/o sopraelevazione (RE2) art. 2.1.5.;
- demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.6.
- demolizione con ricostruzione (DR)(connaturata alla ristrutturazione edilizia) art. 2.1.7.;
- sostituzione edilizia (SE) art. 2.1.8.;
- nuova costruzione di fabbricati a destinazione produttiva, terziaria residenziale (quest'ultima purché funzionale all' attività);
- le abitazioni incluse nelle aree in oggetto, qualora non più utilizzate dal titolare o dal custode (o da chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi), saranno soggette unicamente a manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) Modalità di intervento:

- autorizzazione Legge 457/78 art. 48 e art. 56 Legge regionale n. 56/77 e successive m. ed i., per gli interventi del tipo MS;
- concessione semplice legge 10/77 art. 3, per gli interventi di ogni altro tipo ammesso;
- nelle aree D1 l'Amministrazione Comunale in funzione del tipo di intervento potrà richiedere la formazione di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 e 44 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, oppure stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 49, 5° comma della LR 56/77 e s. m. e i.

5) Parametri:

- H: altezza massima degli edifici = 10.00 ml., esclusivamente per le aree D1-2, D1-3, D1-4, D1-8: 20,00 ml.,

(salvo altezze maggiori per parti tecnologicamente indispensabili)

- dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml., in caso di convenzionamento tra confinanti, *che risulti da apposito atto registrato e trascritto*, è ammessa la costruzione in aderenza o la assunzione di servitù per distanza inferiore;
- ds: distanza minima dal ciglio stradale = 6,00 ml.;
- standards urbanistici = si rimanda all'art. 3.1.1. sub b)

nel caso di intervento diretto:

- RC: rapporto di copertura massimo = 66% di SF, ampliamenti sino al 20% della superficie utile sono comunque consentiti;

nel caso di P.E.C.:

- RC: rapporto di copertura massimo = 50% di SF

Le residenze ammesse potranno essere costruite solo nel caso di unità locali la cui superficie lorda sia almeno pari a 400 mq.; la superficie lorda utile della singola abitazione non dovrà comunque superare i 150 mq.; è ammessa la ristrutturazione edilizia (del tipo Re1) di unità di abitazioni esistenti anche se di maggior superficie lorda utile purché risultino annesse ad unità locali produttive esistenti.

5 bis) Prescrizioni particolari:

le aree di cui al presente articolo ricomprese all'interno della delimitazione della zona D1-7 ammettono anche le prescrizioni dell'art. 3.3.2. come impianti artigianali non nocivi e non molesti e commercio all'ingrosso.

5 ter)

Nelle aree di cui al presente articolo, ad esclusione dell'area D1-4 ove è presente e confermato uno stabilimento industriale soggetto agli artt. 6,7,8 del D.Lgs. 334/99 s.m.i. (attività Seveso), vigono i seguenti vincoli:

A. ATTIVITÀ SEVESO

Non sono ammesse nuove attività o modifiche ad attività esistenti tali da renderle soggette agli articoli 6 e 7 ovvero 6,7 e 8 del D.lgs 334/1999 e s.m.i.

B. ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA SEVESO

Non sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i di:

- a) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;
- b) sostanze e miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;
- c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;
- d) sostanze e miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.

Sono escluse dalle limitazioni sopra riportate le attività che vengono a ricadere nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del D.lgs 334/1999 e s.m.i. e "stabilimenti sottosoglia" a seguito di riclassificazione delle sostanze in data successiva all'approvazione dell' Elaborato tecnico RIR.

5 quater)

Gli interventi di riuso o di rilocalizzazione all'interno delle "Aree di esclusione" potranno avvenire a condizione che non venga superato l'indice fondiario pari a 1,5 mc/mq.; l'eventuale eccedenza di volumetria che si potrebbe determinare rispetto alla norma originaria e l'indice fondiario di 1,5 mc/mq. potrà essere ricollocata in altra area sul territorio comunale su richiesta del proponente solo attraverso una specifica variante al PRGC.

Nell'attuazione degli interventi ammessi dal P.R.G.C. all'interno delle aree di esclusione individuate dal RIR occorrerà:

1. garantire una doppia viabilità di accesso per un'adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell'area produttiva;
2. garantire un'adeguata viabilità interna;
3. dotare l'area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ad es. la rete antincendio, i sistemi di allertamento ecc.).

6) Nota finale:

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

Art. 3.3.4. - D4 - Aree di riordino da attrezzare.**1) Oggetto dell'area:**

- aree con impianti produttivi esistenti abbandonati, da trasformare e che necessitano di coordinati interventi onde adeguare le opere infrastrutturali esistenti e previste anche ai fini dell'utilizzo dei lotti liberi, nel quadro dell'organizzazione dell'intera area.

2) Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

- destinazioni proprie: impianti per attività produttive artigianali, uffici collaterali alle attività, attrezzature e servizi sociali per gli addetti alla produzione;
- destinazioni ammesse: impianti per attività non produttive che richiedono edifici assimilabili per tipologia edilizia alle attività produttive quali commercio all'ingrosso, magazzini di deposito, depositi di autotrasportatori, residenza per titolari e custodi (o chi per ragioni di lavoro deve obbligatoriamente risiedervi) nella misura più avanti specificata; *nell'area siglata D4-1 è altresì ammesso l'insediamento di attività commerciali di vendita al dettaglio, fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di commercio; per l'area individuata come D4* è concessa la destinazione d'uso a servizi sociali per la collettività;*
- destinazioni in contrasto: le attività produttive escluse dalle destinazioni proprie; per le attività esistenti riscontrate nocive e moleste, su relazione dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario (o servizio sanitario pubblico competente), si richiederà, tramite apposita ordinanza del Sindaco ed entro limiti di tempo congrui, la predisposizione di ogni strumento atto ad eliminare le cause di nocività e molestia; scaduto il periodo di tempo prefissato ed ove le predisposizioni non siano state effettuate o siano state effettuate in misura inadeguata, l'impianto viene classificato quale impianto in sede impropria, ai sensi e con gli effetti dell'art. 26, comma I, sub e) della legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni;

3) Tipi di intervento ammessi:

- manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
- manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3.;
- ristrutturazione edilizia senza modifica volumetrica sostanziale (RE1) art. 2.1.5.;
- ristrutturazione urbanistica (RU) art. 2.2.1.;
- nuova costruzione di fabbricati a destinazione produttiva, terziaria residenziale (quest'ultima purché funzionale all'attività);

4) Modalità di intervento:

- autorizzazione Legge 457/78 art. 48 e art. 56 Legge regionale n. 56/77 e successive m. ed i., per gli interventi del tipo MS;
- P.E.C. o P.E.C.O. artt. 43 e 44 Legge Regionale n. 56/77 s. m. e i. comprendenti anche le aree CD2 e CD3 per tutti gli altri interventi ammessi;
- permesso di Costruire D.P.R. 380/01 art.10, per tutti i tipi di interventi ammessi.

5) Parametri:

- H: altezza massima degli edifici = 10.00 ml. (salvo altezze maggiori per parti tecnologicamente indispensabili) o pari alla esistente;
- dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml., in caso di convenzionamento tra confinanti, *che risulti da apposito atto registrato e trascritto*, è ammessa la

costruzione in aderenza o la assunzione di
servitù per distanza inferiore;

- ds: distanza minima dal ciglio stradale = 6,00 ml
- standards urbanistici = si rimanda all'art. 3.1.1. sub b) *(non dovuti per l'area D4*)*

Le residenze ammesse potranno essere costruite solo nel caso di unità locali la cui superficie lorda sia almeno pari a 400 mq.; la superficie lorda utile dell'abitazione non dovrà comunque superare i 150 mq.; è ammessa la ristrutturazione edilizia (del tipo Re1) di unità di abitazioni esistenti anche se di maggior superficie lorda utile purché risultino annesse ad unità locali produttive esistenti. *Per l'area individuata come D4* è concessa una SUL realizzabile pari al doppio di quella esistente.*

6) Nota finale:

Nelle aree di cui al presente articolo, vigono i seguenti vincoli:

A. ATTIVITÀ SEVESO

Non sono ammesse nuove attività o modifiche ad attività esistenti tali da renderle soggette agli articoli 6 e 7 ovvero 6,7 e 8 del D.lgs 334/1999 e s.m.i.

B. ATTIVITÀ SOTTOSOGLIA SEVESO

Non sono ammessi "stabilimenti sottosoglia" che prevedono la conservazione o l'impiego in quantità superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs 334/1999 e s.m.i. di:

- a) sostanze e/o miscele di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23, R26 e R29;
- b) sostanze e miscele di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;
- c) prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;
- d) sostanze e miscele di cui alle categorie 9 della Parte 2.

Sono escluse dalle limitazioni sopra riportate le attività che vengono a ricadere nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del D.lgs 334/1999 e s.m.i. e "stabilimenti sottosoglia" a seguito di riclassificazione delle sostanze in data successiva all'approvazione dell' Elaborato tecnico RIR.

Si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

CAPO V – USI AGRICOLI

Art. 3.5.0. – Generalità

Ai fini dell'applicazione degli indici fondiari di cui ai successivi artt. 3.5.1./2/3/4/5 gli stessi si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.”

Art. 3.5.1. - E1 - terreni ad elevata produttività.

1) Oggetto dell'area:

- terreni utilizzati per seminativi e prati avvicendati, per colture legnose a rapido accrescimento, nonché aree incolte di recente dismissione dall'uso agricolo e recuperabili, vigneti.

2) Destinazioni d'uso proprie ed ammesse:

- seminativi e prati permanenti, abitazioni rurali, attrezzature agricole;
- abitazioni temporanee tramite il riuso di edifici esistenti (rustici e baite) nel rigoroso rispetto delle norme stabilite nel primo comma, quarto trattino, dell'art. 3.5.6. delle presenti NA;
- attività nel settore floro-vivaistico, la frutticoltura, la viticoltura e l'orticoltura;
- attività zootecniche ivi comprese l'itticoltura ed ogni altra attività configurabile come agricola;
- gattili, solo ed esclusivamente nel lotto E-1'.

3) Tipi di intervento ammessi:

- manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
- manutenzione straordinaria (MS) art. 2.1.3.;
- restauro e risanamento conservativo (RC) art. 2.1.4.;
- ristrutturazione edilizia (RE) art. 2.1.5.
- demolizione senza ricostruzione (DS) art. 2.1.6.
- demolizione con ricostruzione (connaturata alla ristrutturazione edilizia) (DR) art. 2.1.7.;
- ampliamento e ampliamento con sopraelevazione (AS) art. 2.1.9. lett. a);
- nuova costruzione di abitazioni ed attrezzature rurali-agricole;
- nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza quali autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento degli animali da cortile;

4) Modalità di intervento:

- autorizzazione Legge 457/78 art. 48 e art. 56 Legge regionale n. 56/77 e successive m. ed i.;
- concessione semplice legge 10/77 art. 3;
- concessione gratuita legge 10/77 art. 9;

il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 56/1977 e s. m. e i., nonché quanto disposto nelle note finali, punto 7, del presente articolo per ciò che concerne i soggetti legittimati ad intervenire in rapporto ai loro requisiti ed agli interventi ammessi.

5) Parametri:

per le attrezzature agricole:

(esclusivamente per i soggetti di cui alle lett. a), b), c) delle successive 7) Note finali del presente art.)

- H: altezza massima = 7 ml. (misurata all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura, se inclinato alla sua quota media) salvo attrezzature tecnologiche quali silos, serbatoi, etc. con necessità di maggiori altezze
- RC: rapporto di copertura massimo = 30%
- dc: distanza dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti *che risulti da apposito atto registrato e trascritto*
- distanza minima della stalla da ogni più vicina area residenziale delimitata dal Piano = ml. 300 per suini e ml. 150 per ogni altro animale;
- nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di aziende esistenti la misura di 150 ml. è ridotta fino a 80 ml.

per le attrezzature agricole:

(per i proprietari dei fondi o per chi abbia titolo)

- H: altezza massima = 3,00 ml. (misurata all'intradosso del solaio di copertura, se inclinato alla sua quota media).
- RC: rapporto di copertura massimo = 30%
- dc: distanza dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti *che risulti da apposito atto registrato e trascritto;*
- è ammessa la realizzazione di un solo fabbricato per ciascun singolo proprietario o avente titolo; la dimensione massima del fabbricato di cui al presente punto non potrà superare una superficie utile (Su) di mq. 25,00;

per le abitazioni rurali:

- IF: indice di densità fondiaria = 0.02 mc/mq.
- H: altezza massima = 7,00 ml.
- dc: distanza minima dai confini = 5,00 ml. o inferiore mediante accordo tra le parti confinanti *che risulti da apposito atto registrato e trascritto*
- distanza minima fra le abitazioni rurali ed attrezzature destinate a stalla = 20,00 ml.

Il volume edificabile per le abitazioni rurali si calcola moltiplicando l'indice di densità fondiario per l'intera proprietà anche non accorpata, anche nei casi in cui le aziende insistano su territori di comuni limitrofi; in tal caso l'accorpamento delle proprietà deve risultare da apposito atto di vincolo (trascritto nei registri della proprietà immobiliare) che regoli il trasferimento di cubatura, destinando a "non aedificandi" la parte di territorio che ha ceduto la propria cubatura.

nel caso di autorimesse, laboratori di casa, depositi di attrezzi agricoli per il giardinaggio, ricoveri per l'allevamento di animali da cortile, definiti bassi fabbricati, accessori alla residenza deve essere rispettata la visuale libera minima di ml. 3,00 oppure in aderenza all'edificio principale, mentre la distanza dai confini deve essere nel rispetto delle norme di Codice Civile;

6) Disposizioni speciali

Lungo le strade veicolari (statale, provinciale, comunali), all'interno del centro abitato così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30.4.92 n° 285 (Codice della strada) è consentita la costruzione di autorimesse purché esse risultino annesse ad edifici residenziali di civile abitazione ubicate in zone non raggiungibili mediante strade carrozzabili. Per l'edificazione dovranno essere rispettate le norme stabilite all'art. 2.1.9 lettera c).

L'arretramento minimo dalla strada sarà di ml. 5,00 (salvo diverse prescrizioni da parte degli Enti interessati: ANAS o Amministrazione Provinciale) riducibili a ml. 3,00 ove le condizioni orografiche impediscano arretramenti maggiori, ulteriormente riducibili a distanze inferiori nel caso di autorimesse completamente interrate su tre lati in presenza di sistemi di apertura radiocontrollata. In questi casi, che verranno valutati di volta in volta dall'Amm.ne Com.le, potranno essere prescritte particolari disposizioni sul terreno dei manufatti stessi, in funzione della pericolosità delle immissioni nella viabilità pubblica.

7) Note finali

Le concessioni per l'edificazione di residenze rurali sono rilasciate:

- agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9.5.1975 n. 153 e 10.5.1976 n. 352 e delle L.R. 12.5.1975 n. 27 e 23.8.1982 n. 18, anche quali soci di cooperative;
- ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla precedente lett. a) e dei salariati fissi addetti alla conduzione del fondo;
- agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo ed ultimo comma della L.R. 12.10.1978 n. 63 e successive mod. e int. e della lettera m) del secondo comma dell'art. 25 della L.R. 56/1977 e s. m. e i., che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

Tutte le altre concessioni previste dal P.R.G.C. nelle aree agricole sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.

Per quanto non previsto e/o in contrasto valgono le disposizioni di cui all'art. 25 della LR 56/77 e s. m. e i.

Si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

Art. 3.5.6. - Norme particolari per gli edifici esistenti nel territorio agricolo adibiti ad usi extra- agricoli o abbandonati.

E' prevista la seguente casistica:

- edifici produttivi utilizzati:
- la destinazione d'uso è confermata purché si tratti di edifici autorizzati e/o dotati di agibilità e/o accatastati; su tali edifici sono ammessi interventi di:
 - manutenzione ordinaria art. 2.1.2.;
 - manutenzione straordinaria art. 2.1.3.;
 - restauro e risanamento conservativo art. 2.1.4.;
 - ristrutturazione edilizia art. 2.1.5.
- edifici produttivi non utilizzati:
sugli edifici in questione che risultassero inutilizzati alla data di adozione del presente P.R.G.C.. è ammessa esclusivamente la modifica di destinazione d'uso conformemente alle destinazioni d'uso proprie ed ammesse delle singole aree agricole afferenti (E1, E2, E3, E4, E5);
- edifici residenziali non rurali utilizzati e non utilizzati:
valgono le norme dettate per gli edifici in tessuti saturi di cui all'art. 3.2.2. con l'esclusione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione, sostituzione edilizia. E' possibile la nuova costruzione di fabbricati accessori per la residenza a condizione che gli stessi non siano ricavabili nei corpi dei fabbricati esistenti;
- edifici rurali sparsi:
 - è confermata la loro utilizzazione ad uso agricolo; possono comunque essere trasformati solo se destinati a residenza temporanea e/o agri-turistica con modalità di cambiamento della destinazione d'uso di cui all'art. 2.3.1., in questo caso sono ammessi gli interventi di:
 - manutenzione ordinaria (MO) art. 2.1.2.;
 - restauro e risanamento conservativo (RC1 - RC2) art. 2.1.4.;
 - ristrutturazione edilizia (RE) art. 2.1.5. che non comporti aumenti delle superfici utili e nel rigoroso rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'architettura spontanea locale; in particolare: la struttura portante dovrà essere in pietra a vista o, se già intonacata, con intonaco di cemento rustico frattazzato (esclusi quindi tinteggiature o rivestimenti); la copertura dovrà essere in lastre di beola tradizionale (saranno tuttavia ammesse coperture in pietra di altro tipo purché di colore grigio e in zone non soggette a vincolo paesaggistico anche in cemento liscio o eternit tipo svizzero, tutte di colore grigio scuro) con pendenze uguali alle preesistenti; i serramenti dovranno essere in legno al naturale secondo le forme e i tipi dell'architettura spontanea locale; le chiusure esterne dovranno essere esclusivamente con ante costituite da tavoloni di legno al naturale liscio senza intagli e decorazioni (escluse persiane e tapparelle); le eventuali nuove aperture (finestre) dovranno avere taglio verticale con dimensioni non superiori a cm. 60x80; eventuali scale esterne dovranno essere in legno o pietra e i parapetti in legno nelle forme tipiche dell'architettura spontanea dei luoghi; le gronde non potranno avere una sporgenza superiore a 10 cm.; non è ammesso l'inserimento di balconi.

Ogni intervento deve avvenire nel rispetto dell'ambiente agricolo: è vietata l'apertura di nuovi accessi carrai e/o modificazioni dello stato dei luoghi, ad eccezione degli interventi ammessi dalle presenti N.A. nonché delle piste agro-silvo-pastorali che sono da ritenersi ammesse in tutte le aree a destinazione agricola anche se non cartograficamente individuate nelle tavole di P.R.G.C."

Nota finale:

si richiamano i disposti di cui al successivo art. 5.3.1.

(...)

TITOLO IV – VINCOLI DI INTERVENTO

CAPO I – VINCOLI LEGALI

Art. 4.1.1. - Vincolo idrogeologico

Le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 3267 del 30.12.1923 e R.D. n° 215 del 13.2.1933, segnalate nella specifica tavola di Piano C1, sono sottoposte alle norme dell'art. 30 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni ed ai relativi riferimenti legislativi e alla L.R. n° 45/89.

Art. 4.1.2. - Zona di rispetto cimiteriale

Le zone di rispetto dei cimiteri indicate nelle tavole di P.R.G.C. sono normate dall'art. 27 della L.R. 56/77 e s. m. e i. e dai relativi riferimenti legislativi in materia.

Art. 4.1.3. - Fasce di rispetto e protezione dei nastri ed incroci stradali

Nelle fasce di rispetto individuate dal P.R.G.C. a protezione dei nastri e degli incroci stradali veicolari nonché ai percorsi pedonali non sono ammessi gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 2.1.9. delle presenti Norme di Attuazione;

Nelle aree riservate ad attività agricola negli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 2.1.9. sopra citato devono essere rispettati i seguenti arretramenti minimi dai cigli stradali, ove non topograficamente definiti dal P.R.G.C.:

- per le strade pedonali e veicolari, anche vicinali e private, di sezione inferiore a m. 5,00 = arretramenti di ml. 3,00;
- per le strade di qualunque tipo di sezione superiore a m. 5,00 = arretramenti di ml. 20,00;
- per la S.S. 33, indipendentemente da quanto rappresentato sulle tavole di Piano = arretramenti di ml. 40,00.

Prescrizione particolare: nelle zone “AS” art. 3.4.4. è ammessa una riduzione delle fasce succitate a quanto fissato dal Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 147 del 26.04.1993 e s.m.i.

Fatte salve diverse sistemazioni, previste dal P.R.G.C., le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni conservate allo stato di natura o coltivate.

Per tutto quanto non previsto e/o in contrasto si richiamano le disposizioni di cui al D.L. 285/92 e D.P.R. 495/92 integrati rispettivamente con D.L. 360/93 e D.P.R. 147/93.

Art. 4.1.4. - Fascia di rispetto della ferrovia

Le fasce di rispetto alla ferrovia, indicate nella tavola di P.R.G.C., sono normate dal D.P.R. 11.7.1980 n. 753.

Art. 4.1.5. - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua

Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77 e s. m. e i.:

lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggiore importanza, anche se non individuati nelle tavole di P.R.G.C., è vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:

- a) metri 15 per fiumi, torrenti e canali;
- b) metri 25 dal piede esterno degli argini maestri per i fiumi, torrenti e canali arginati;
- c) metri 200 per i laghi naturali e artificiali e per le zone umide.

Le Tavv. 11A, 12A, 13A, 14A facenti parte dell'Indagine geologico-tecnica delimitano graficamente le fasce di cui al presente art. nonché le eventuali riduzioni e le zone ove il vincolo non si applica (ai sensi del 2° e 4° comma dell'art. 29 della LR 56/77 e s. m. e i. e nel rispetto dell'art. 96 lett. f) del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904).

Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentite le seguenti utilizzazioni: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici nonché attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.

Art. 4.1.6. - Fascia di rispetto di elettrodotti ad Alta e Media Tensione

Le fasce di rispetto agli elettrodotti sono normate dai relativi riferimenti legislativi in materia (in particolare L. 1341 del 13.12.1904 e D.P.R. 1062 del 21.6.1968 il quale stabilisce che le costruzioni di qualsiasi tipo in prossimità dei conduttori di energia elettrica di alta e media tensione dovranno rispettare dagli stessi le distanze prescritte e che saranno indicate dall'Enel nel nulla-osta per l'intervento che dovrà essere richiesto e trasmesso all'A.C. prima del rilascio della concessione edilizia).

Inoltre si richiama il rispetto di: D.M. 21.3.88; D.M. LL.PP. 16.1.91; norme CEI 11-4; D.P.C.M. 23.4.92.

Le Fasce non sono state individuate topograficamente poiché non sono costanti, ma variabili in funzione di più parametri.

Art. 4.1.7. - Fascia di rispetto dei gasdotti.

Le fasce di rispetto dei gasdotti sono normate dai relativi riferimenti legislativi in materia (in particolare C.M. n. 56 del 16.5.1964).

Le fasce stesse, anche se non individuate nella cartografia di Piano avranno la seguente profondità:

- gasdotto di diametro 34 pollici = 20 ml. per parte.
- gasdotto di diametro 8 pollici = 10 ml. per parte.

Art. 4.1.8. - Fasce di rispetto prese acquedotti e impianti di depurazione

Intorno alle prese degli acquedotti e delle relative opere murarie, anche se non individuati nelle tavole di PRGC e per un raggio di profondità di ml. 200 non sono ammessi interventi di nuova costruzione di cui all'art. 2.1.9. per esse valgono le prescrizioni di cui al D.P.R. 236/88.

Le stesse limitazioni valgono per gli impianti di depurazione per un raggio di 100 ml. per essi valgono i criteri e le metodologie e le norme tecniche generali di cui all'art. 2 lett. b), d) e) della legge 319/76 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Fatte salve diverse sistemazioni previste dal PRGC, le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni o conservate allo stato di natura.

Art. 4.1.9. - Edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto

Sugli edifici, impianti ed attrezzature esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto di cui ai precedenti articoli 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.8., sono consentiti gli interventi ammessi dall'art. 27 della L.R. 56/77 e s. m. e i. ferme restando le limitazioni e/o eccezioni e le prescrizioni delle leggi specifiche di ciascun settore, con la precisazione che il presente P.R.G.C. stabilisce nella misura massima del 20% il parametro di ampliamento previsto al penultimo comma del citato art. 27.

Gli interventi di cui ai precedenti commi dovranno comunque avvenire nel rispetto di ogni altra prescrizione relativa alla classificazione dei tipi di intervento (Tit. II) e degli usi del suolo (Tit. III).

Art. 4.1.10. - Vincoli per i beni ambientali e culturali

Oltre ai vincoli posti dal PRGC mediante individuazione cartografica su edifici o aree si richiamano: l'art. 24 della LR 56/77 e s. m. e i., la legge 431/1985, la LR 20/89, le leggi 1497/1939 e 1089/39.

(...)

CAPO III – DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 5.3.1. - Limitazioni agli interventi in aree soggette a dissesto

Si demanda ai disposti della *Indagine Geologico-Tecnica*, in particolare ai seguenti elaborati aventi valore prescrittivo:

Paragr. 2.8) “Sintesi della pericolosità morfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” della Relazione Geologico-Tecnica Generale

- *Paragr. 2.9) “Idoneità all’utilizzazione urbanistica alla scala di piano” della Relazione Geologico-Tecnica Generale*
- *Integrazioni alla Relazione Geologico-Tecnica Generale (A)*
- *Tav. 11A Carta di sintesi della Pericolosità Morfologica e dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica – 1:5.000*
- *Tav. 12A Carta di sintesi dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica alla Scala di Piano (Villa Sud e boschetto) - 1:2.000*
- *Tav. 13A Carta di sintesi dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica alla Scala di Piano (Villadossola Centro) - 1:2.000*
- *Tav. 14A Carta di sintesi dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica alla Scala di Piano (Villa Nord) - 1:2.000*
- *Relazione Geologica Specifica riguardante i singoli interventi con allegate tavv. 1B, 2B, 3B (carte di sintesi dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica alla scala di Piano con trasposizione limiti ree di intervento)*

Gli interventi ammessi dal PRGC sono pertanto da sottoporre a verifica di congruità con quanto prescritto dagli elaborati di cui al comma precedente e facenti parte della *Indagine Geologico-tecnica* allegata al PRGC medesimo.

Per le aree oggetto della variante parziale V24 si richiamano altresì i contenuti della specifica Relazione Geologico-tecnica che corredata la variante stessa.

Si richiama inoltre la normativa dettata dal D.M. 11.03.1988.

Ove ricorra il caso, nuove aree di dissesto non indicate nel P.R.G.C. vengono delimitate con delibera Consiliare senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C.; dalla data di esecutività della deliberazione si applicano le limitazioni di cui al presente articolo.

(...)

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 6.0.4 – Elaborato tecnico RIR (Rischio Incidente Rilevante) - Norme particolari

L'elaborato tecnico RIR (rischio incidente rilevante), con tutti i suoi elaborati, costituisce, a norma di legge, allegato integrante e sostanziale del PRGC. Le particolari azioni di pianificazione afferenti le aziende a rischio analizzate, in esso contenute, avranno valore prescrittivo e dovranno essere considerate, prescritte o attivate dal Servizio Ambiente dal Servizio SUAP e dal Servizio Protezione Civile del Comune ovvero tenute in considerazione dallo Sportello per l'edilizia nel caso di presentazione di richieste di intervento.